



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006

Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.121

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventuno addì 13 del mese di ottobre alle ore 17:20 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco
LONGO	Angelo Marcello	Assessore
RUSO	Maria Carmela	Assessore
BUCCERI	Mario Leonardo	Assessore

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
	X
3	2

TOTALE

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Rosario Leonardo D'Amore

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepita dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,
Con votazione unanime

DELIBERA

La proposta avente l'oggetto ivi indicato **E' APPROVATA** Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE
MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ATTO DI INDIRIZZO ED
ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 112 Cost. *“gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;
- che tra i servizi pubblici offerti dal comune di Mongiuffi Melia per finalità sociali e volti alla promozione dello sviluppo civile rientrano anche quelli volti ad assicurare il diritto allo studio a tutti gli alunni residenti nel proprio territorio;

Osservato:

- che recentemente il servizio di trasporto scolastico è stato oggetto di numerosi pronunciamenti da parte di varie sezioni regionali della Corte dei Conti, oltre che di interventi legislativi;
- che tra le varie pronunce intervenute in merito vi sono anche i pareri della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Sicilia n. 115 dell'11 marzo 2015 e n. 178 del 27 settembre 2018, nei quali si specifica che non è consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico, la quale andrebbe adeguatamente motivata e dovrebbe avere a fondamento un'adeguata copertura finanziaria *“alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti”*;
- che, in virtù dei superiori pronunciamenti, l'ente locale che intenda assicurare il servizio di trasporto scolastico in favore della propria popolazione è tenuto, pertanto, a definire adeguate tariffe a copertura integrale dei costi del servizio, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 117 TUEL;
- che la disposizione da ultimo citata prevede, tra i vari criteri da utilizzare per il calcolo della tariffa relativi ai servizi pubblici, anche *“la corrispondenza tra i costi e i ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario”*;
- che anche la sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte con sentenza n. 46 del 6 giugno 2019 ha rilevato che il quadro normativo non consente l'erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico, servizio che deve avere a fondamento un'adeguata copertura finanziaria, da garantire prevedendo la corresponsione di una quota di partecipazione da parte degli utenti, la quale, nel rispetto della corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio;
- che altri pronunciamenti, –come, ad es., Corte dei Conti Puglia n. 76 del 25 luglio 2019- pur continuando a ritenere che il servizio di trasporto scolastico non costituisca un servizio a domanda individuale, ammettono che tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura del costo del servizio di trasporto scolastico possono essere ricomprese anche le risorse regionali e quelle a tal uopo destinate autonomamente dall'ente, purché reperite nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria;
- che con la sentenza n. 25 del 7 ottobre 2019 della sezione autonomie della Corte dei Conti è stato chiarito che *“gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'ente ne ravvisi la necessità motivata dalla*

sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”;

- che quanto affermato dalla sentenza sopra citata ha trovato conferma anche nel successivo parere espresso in merito dalla sezione regionale della Corte dei Conti per la Calabria n. 124 del 26 maggio 2020, nonché nel d. l. 29 ottobre 2019 n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito con modificazioni nella l. 20 dicembre 2019, n. 159, che, all'art. 3, comma 2, ha disposto quanto segue: “fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

Rilevato:

- che, in virtù dei recenti orientamenti contabili sopra riferito e del d. l. 29 ottobre 2019, n. 126, gli utenti che beneficiano del trasporto scolastico sono tenuti a contribuire al costo del servizio medesimo, pur ammettendosi la possibilità per il comune di concorrere alla copertura dei costi del servizio in questione anche mediante risorse proprie o derivanti da trasferimenti regionali;
- che l'anno scolastico 2021/2022 è già iniziato;
- che nel territorio del comune di Mongiuffi Melia non sono presenti scuole medie superiori e che l'ente ha finora contribuito economicamente nell'assicurare il trasporto agli alunni frequentanti detti istituti presso altri comuni mediante il ricorso a mezzi pubblici;
- che il servizio di trasporto scolastico finora messo a disposizione del comune di Mongiuffi Melia in favore degli alunni frequentanti le scuole medie superiori si è rivelato essenziale per le famiglie che ne hanno beneficiato, le quali non avrebbero potuto diversamente sostenere tutte le spese – dirette o indirette- collegate alla frequenza delle scuole medie superiori da parte dei propri figli, con conseguente grave lesione al diritto allo studio di questi ultimi;
- che il comune di Mongiuffi Melia ritiene di dover garantire pari opportunità di istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro contesto familiare e sociale, e di dover intervenire per rimuovere fattivamente le difficoltà legate al territorio di riferimento che ostacolano la frequenza delle scuole medie superiori;
- che, peraltro, la previsione del servizio di trasporto scolastico in maniera gratuita e nei termini sopra indicati è finora risultato fondamentale, per i piccoli comuni, come quello di Mongiuffi Melia, anche al fine di prevenire un massiccio esodo della popolazione nelle città più prossime e fornite degli istituti scolastici, esodo che è determinato soprattutto in conseguenza dell'assenza di servizi pubblici adeguati ed offerti gratuitamente;

Osservato:

- che si ritiene di doversi conformare alla pronuncia della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 25 del 7 ottobre 2019 ed alla successiva disciplina nazionale, prevedendo l'obbligo di una corresponsione in capo a coloro che vogliono usufruire del servizio di trasporto scolastico offerto dall'ente in favore degli alunni frequentanti le scuole medie superiori;
- che, al fine di evitare gravi lesioni al diritto allo studio degli alunni residenti nel proprio territorio, nonché il proprio spopolamento, si ritiene che il comune di Mongiuffi Melia debba concorrere alla copertura del servizio di trasporto scolastico volto al raggiungimento delle scuole medie superiori ubicate in altri comuni, nel rispetto ovviamente nella clausola di invarianza finanziaria;
- che si ritiene che la determinazione della quota che dovrà essere corrisposta da ogni singolo utente del servizio de quo deve avvenire secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, già adottati nel

precedente anno scolastico, la quale tiene conto dell'ISEE per l'anno 2021 di ogni nucleo familiare a cui appartiene l'alunno richiedente e che individua anche i casi in presenza dei quali i costi del servizio di trasporto scolastico sono totalmente a carico dell'ente:

VALORE ISEE 2020	CONTRIBUTO DOVUTO A MINORE
Inferiore ad € 10.000, 00	€ 0,00
Compreso tra € 10.000, 01 ed € 20.000, 00	€ 40,00
Compreso tra € 20.000, 01 ed € 30.000, 00	€ 80,00
Compreso tra € 30.000, 01 ed € 40.000, 00	€ 120,00
Superiore ad € 40.000, 00	€ 160,00

- che i criteri sopra elencati sono perfettamente in sintonia con le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza contabile sopra richiamata dal momento che essi sono individuati *"attraverso meccanismi [...] di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano"* e tenendo conto del fatto che il servizio in questione deve essere erogato anche *"nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati"*;

- che risulta altresì necessario demandare al responsabile dell'area amministrativa il compimento di qualunque atto gestionale risulti necessario per garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel comune di Mongiuffi Melia e frequentanti le scuole medie superiori per il periodo compreso tra il 25 ottobre 2021 e la conclusione dell'anno scolastico in corso, assegnando al medesimo responsabile le risorse necessarie per garantire la copertura del costo del servizio in questione, risorse che in via presuntiva si ritiene di dover determinare in € 8.000, 00;

- che il comune di Mongiuffi Melia non dispone degli strumenti adeguati per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, di guisa che si rende necessario per il responsabile dell'area amministrativa provvedere all'affidamento all'esterno del servizio in questione;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la giurisprudenza contabile intervenuta in merito alla copertura dei costi del servizio di trasporto scolastico;
- il d. l. 29 ottobre 2019 n. 126, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, convertito con modificazioni nella l. 20 dicembre 2019, n. 159;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di PREVEDERE, in conformità alle conclusioni cui è pervenuta la pertinente giurisprudenza contabile richiamata in narrativa ed al d. l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni nella l. 20 dicembre 2019, n. 159, l'obbligo della corresponsione di un contributo a carico delle famiglie degli alunni residenti nel comune di Mongiuffi Melia e frequentanti le scuole medie superiori, secondo i criteri meglio specificati nella tabella riportata in parte narrativa;
- 3) di DARE ATTO che il comune di Mongiuffi Melia è tenuto a concorrere alla copertura dei costi del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nel proprio territorio e frequentanti le scuole medie superiori al fine di evitare, da un parte, gravi lesioni al diritto allo studio dei propri cittadini e, dall'altro, lo spopolamento del paese;

- 4) di DEMANDARE al responsabile dell'area amministrativa, quale responsabile competente, il compimento di qualunque atto gestionale risulti necessario per garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel comune di Mongiuffi Melia e frequentanti le scuole medie superiori per il periodo compreso tra il 25 ottobre 2021 e la conclusione dell'anno scolastico in corso;
- 5) di ASSEGNARE al responsabile dell'area amministrativa le risorse necessarie per garantire la copertura del costo del servizio in questione, risorse che in via presuntiva vengono determinate in € 8.000, 00, prenotandole sul cod. 04.06.1 (cap. 812/4) del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
- 6) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante la necessità di assicurare il servizio in questione già a partire dal 25 ottobre 2021, oramai imminente.



IL PROPONENTE